



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-224/18 del 2 maggio 2019 ECLI:EU:C:2019:347	Budimex S.A. contro Minister Finansów	VII	Rinvio pregiudiziale	PL	Ultima istanza (Naczelny Sąd Administracyjny)	-	Sentenza	Prestazione di servizi Base imponibile	Imposta sul valore aggiunto - Esigibilità dell'imposta

**Classificazione**

Diritto secondario - Attuazione legislativa del diritto europeo - Imposte indirette

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 66, primo comma, lettera c), della direttiva IVA osta, in caso di mancata o tardiva emissione della fattura relativa alla prestazione di servizi fornita, a che la ricezione formale di tale prestazione sia considerata come il momento in cui detta prestazione è stata effettuata, qualora lo Stato membro preveda che l'imposta diventi esigibile alla scadenza di un termine che inizia a decorrere dal giorno in cui la prestazione è stata effettuata.

**Dispositivo**

L'articolo 66, primo comma, lettera c), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in caso di mancata o tardiva emissione della fattura relativa alla prestazione di servizi fornita, a che la ricezione formale di tale prestazione sia considerata come il momento in cui detta prestazione è stata effettuata qualora lo Stato membro preveda che l'imposta diventi esigibile alla scadenza di un termine decorrente dal giorno in cui la prestazione è stata effettuata, nel caso in cui, da un lato, la formalità della ricezione sia stata convenuta dalle parti tramite clausole contrattuali corrispondenti alla realtà economica e commerciale del settore in cui la prestazione è realizzata e, dall'altro, tale formalità corrisponda al completamento materiale della prestazione e fissi definitivamente l'importo del corrispettivo dovuto.

**Nota redazionale**

La Corte di giustizia è stata interpellata dal giudice amministrativo polacco di ultima istanza per stabilire se l'articolo 66, primo comma, lettera c), della direttiva IVA osta, in caso di mancata o tardiva emissione della fattura relativa ad una prestazione di servizi, a che la consegna di un verbale di ricezione redatto dal direttore dei lavori sia considerata come il momento in cui detta prestazione è stata effettuata qualora lo Stato membro ritenga che l'imposta diventi esigibile alla scadenza di un termine decorrente dal giorno in cui la prestazione stessa è stata effettuata.

La Budimex S.A. presentava un'interpellazione al Ministero delle Finanze polacco per dirimere la questione circa l'esigibilità dell'imposta attinente alle prestazioni di servizi per lavori edili e di montaggio. Con risposta del 15 ottobre 2014, l'organo interpellato affermava che l'imposta diventa esigibile nel momento in cui l'imprenditore emette fattura o, in mancanza, al trentesimo giorno successivo alla data dell'effettiva realizzazione dei lavori. Il Ministro delle Finanze evidenziava che la clausola contrattuale in virtù della quale il committente convalida i lavori mediante la redazione e la consegna di un verbale di ricezione non produce effetti sull'individuazione della data a partire dalla quale l'imposta è dovuta.

La Budimex presentava, con scarso successo, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo di Varsavia affermando che la formalità di convalida dei lavori è prevista espressamente dalle condizioni d'appalto definite dalla Federazione internazionale degli ingegneri consulenti e che, pertanto, è parte integrante di ogni prestazione edile o di montaggio da essa realizzata. La Budimex proponeva quindi impugnazione dinanzi al giudice del rinvio.

La Corte suprema amministrativa sospendeva il processo ed inviava gli atti alla Corte di giustizia. I giudici lussemburghesi sottolineano l'importanza delle clausole contrattuali riflettenti la realtà economica e commerciale nel settore in cui è realizzata la prestazione. Pertanto, ritengono plausibile che detta prestazione si supponga effettuata soltanto in una fase successiva alla data di completamento materiale della prestazione a seguito della realizzazione di talune modalità inscindibilmente connesse alla prestazione e decisive per garantirne la completezza, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. Inoltre, la Corte evidenzia l'impossibilità di determinare il corrispettivo dovuto dal destinatario dei servizi prima che quest'ultimo abbia proceduto alla redazione del verbale. Ne discende che la relativa imposta non può ritenersi esigibile prima di tale ricezione. La Corte europea quindi afferma che, in siffatte circostanze, tale formalità rientra, di per sé, nel concetto di prestazione e che, pertanto, essa sia elemento fondamentale ai fini della realizzazione della prestazione. Ne deriva che l'articolo 66, primo comma, lettera c), della direttiva IVA non osta, in caso di mancata o tardiva emissione della fattura relativa ad una prestazione di servizi, a che la consegna di un verbale di ricezione redatto dal direttore dei lavori sia considerata come il momento in cui detta prestazione è stata effettuata qualora lo Stato membro colleghi l'esigibilità dell'imposta alla scadenza di un termine decorrente dal giorno in cui la prestazione stessa è stata effettuata.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN